



Prot. 5581 del 05.02.2015

Fasc. 16

AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DI SERVIZIO

CIRCOLARE - SUBAPPALTO LAVORI

1. Normativa e Finalità

L'istituto del subappalto è disciplinato in particolare dall'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 nonché dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

La circolare esplicita la procedura amministrativa relativa al rilascio dell'autorizzazione al subappalto anche per renderla maggiormente trasparente per le imprese che partecipano agli appalti indetti dall'Ente. Inoltre risponde alle necessità rilevate con il Progetto di miglioramento n. 12 - Attivazione nuove soluzioni organizzative/nuove procedure in materia di appalti e costituisce la realizzazione di uno specifico obiettivo in tema di prevenzione della corruzione per il 2014.

Tutta la normativa, che fissa limiti alle prestazioni subappaltabili e che richiede l'autorizzazione al subappalto è volta a tutelare il lavoro e la sicurezza e soprattutto l'ordine pubblico.

2. Definizioni

Ai sensi dell'art. 118 comma 11 è classificato subappalto:

- qualsiasi contratto avente ad oggetto attività rientranti in una delle categorie di lavori previste dall'allegato A) del D.P.R. 207/2010, indipendentemente dall'importo della stessa e dalla percentuale di manodopera impiegata¹;
- qualsiasi contratto relativo a forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'ammontare dei lavori affidati o se di importo superiore ai 100.000,00 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

È considerato subaffidamento/subcontratto un contratto concernente prestazioni quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione che rientri in uno dei seguenti casi:

- Importo < 2% dell'ammontare dei lavori affidati indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
- Importo < 100.000,00 euro indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
- Importo > 2% dell'ammontare dei lavori affidati se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto;
- Importo > 100.000,00 euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo Del subcontratto.

¹ L'AVCP afferma che la fornitura con posa in opera dei conglomerati bituminosi, oltre la fornitura del materiale preconfezionato, comprende generalmente lavorazioni che richiedono l'impiego di macchine particolari e di maestranze specializzate (ad es. per la movimentazione, la stesa, la compattazione, l'addensamento etc.) e per questo motivo sembra prevalere, funzionalmente, un profilo attinente all'appalto di lavori pubblici, essendo il bene finale (ad es. il tappeto bituminoso) il risultato di una serie di lavorazioni tutt'altro che accessorie o complementari rispetto al bene fornito (Deliberazione n. 35 Adunanza del 03 Settembre 2008).



In questi casi non viene applicata la disciplina del subappalto ma una forma di controllo attenuata; infatti, l'appaltatore può affidare a terzi tali prestazioni senza richiedere preventivamente l'autorizzazione alla Stazione Appaltante, limitandosi a comunicare alla stessa il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

I sub-affidamenti non incidono sulla quota subappaltabile.

Non è consentita la **frammentazione** delle prestazioni al fine di ricondurle in uno dei casi sopra elencati.

Ai sensi dell'art. 118, comma 12 del D.lgs n. 163/2006, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, **non si configurano come attività affidate in subappalto**:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

3. Divieto di subappalto

Ai sensi dell'art. 118, comma 9, del D.lgs n. 163/2006 "*l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto*": ai sensi del comma 11 del medesimo articolo il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni, salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 2 del D.P.R. 207/2010 (c.d. **subappalto a cascata**).

L'art. 170, comma 2 prevede esplicitamente che il subappaltatore, comunque in possesso dei requisiti, può stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di seguito indicati:

- f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
- m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
- p) OS 18-B - componenti per facciate continue.

4. Condizioni per il subappalto

Nel progetto/capitolato e nella determinazione a contrattare devono essere esplicitate, ai fini della predisposizione del bando/lettera di invito:

- la **categoria prevalente** con il relativo importo (che deve essere quello più elevato): **subappaltabile fino al 30%** con esclusione delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di importo inferiore a € 1.000.000,00 art. 122 comma 7 D.Lgs 163/2006, **subappaltabili fino al 20%**;
- le **ulteriori categorie generali (OG) o specializzate (OS)**, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, che siano, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, "di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero di importo superiore a € 150.000,00", **subappaltabili fino al 30%**;
- le **opere scorporabili (SIOS – art. 107 D.P.R. 207/2010)**, relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (categorie altamente specializzate), il cui valore superi il 15% dell'importo totale dei lavori (art. 37 comma 11 del D.lgs n. 163/06), **subappaltabili fino al 30%**²;

²a) OG 11 - impianti tecnologici;

b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;



- le ulteriori categorie generali, specializzate o superspecializzate di importo inferiore a 150.000,00 euro oppure al 10% dell'importo complessivo dei lavori, per l'esecuzione delle quali si richiede una speciale qualificazione ai sensi di particolari norme (impianti), come chiarito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione n. 31 del 18 dicembre 2002, subappaltabili al 100%.

L'impresa in sede di offerta deve dichiarare le categorie di opere che intende subappaltare.

Nel caso di perizie di varianti in corso di esecuzione, di affidamento con procedura negoziata senza bando, di affidamento diretto, nonché in caso di contratti applicativi nell'ambito di un accordo quadro, l'affidatario deve dichiarare **preventivamente**, all'atto dell'affidamento, i **lavori/prestazioni** che intende subappaltare.

5. La richiesta di autorizzazione al subappalto

L'impresa/il Consorzio aggiudicatari o la mandataria in caso di RTC che intende avvalersi del subappalto³, successivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto (anche prima della formale sottoscrizione del contratto, nel caso in cui sia già avvenuta la consegna in via d'urgenza), deve presentare all'Amministrazione apposita richiesta di **autorizzazione** a subappaltare **lavori/prestazioni** utilizzando l'allegato "Modello A subappalto" (presente nella sezione "Modulistica" del sito) indicando: i riferimenti all'appalto (il Rep. del contratto se già sottoscritto), l'oggetto del "lavoro" che si intende subappaltare e la relativa Categoria, l'importo del contratto di subappalto (al netto dell'IVA, distinguendo la quota lavori e la quota oneri per la sicurezza), il nome del subappaltatore.

Al "**Modello A – subappalto**" è necessario allegare:

- l'**originale del contratto di subappalto o copia autentica ai sensi di legge**, datato e sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore, che deve contenere⁴: la descrizione delle prestazioni da affidare in subappalto ed il relativo importo; la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi previsti dall'art. 3, L. n. 136/10, la clausola secondo cui l'efficacia del contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima nonché le modalità di pagamento a subappaltatori.

Il contratto di subappalto deve essere depositato almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

-
- e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
 - f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
 - g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
 - h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;
 - i) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
 - l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
 - m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
 - n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
 - o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
 - p) OS 18-B - componenti per facciate continue;
 - q) OS 20-A - rilevamenti topografici;
 - r) OS 20-B - indagini geognostiche;
 - s) OS 21 - opere strutturali speciali;
 - t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
 - u) OS 25 - scavi archeologici;
 - v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
 - z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
 - aa) OS 29 - armamento ferroviario;
 - bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
 - cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

³ Il Consorzio può delegare tali poteri ad altro Consorzio associato o alla ditta esecutrice, tramite apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

⁴ Il contratto può essere sottoscritto anche dall'impresa esecutrice indicata dal Consorzio:



- **La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà del subappaltatore (“Modello B – subappalto” presente nella sezione “Modulistica” del sito);**

Per subappalti di importo < 150.000,00 nel caso in cui il subappaltatore non sia in possesso dell’attestazione SOA deve essere in possesso dei requisiti previsti **dall’art. 90 D.P.R. 207/10:**

La richiesta di autorizzazione al subappalto viene trasmessa **al Servizio Contratti** e per conoscenza al R.U.P. che valuterà l’eventuale coinvolgimento del Direttore Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Il Servizio Contratti, esaminata la documentazione pervenuta provvederà eventualmente alla richiesta di integrazione dei documenti/dichiarazioni mancanti.

Successivamente verrà richiesto il parere “tecnico” **al R.U.P** per predisporre la relativa determina di autorizzazione al subappalto.

Il **R.U.P.** verifica:

- la pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di subappalto;
- la corrispondenza tra le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto (anche con riferimento a categoria di lavori dichiarati in sede di richiesta dall’appaltatore) e le lavorazioni indicate come subappaltabili in sede di offerta;
- che i lavori oggetto della richiesta di subappalto non superino la quota subappaltabile indicata al punto 4.

Acquisito il parere, il Servizio Contratti predispone la determinazione dirigenziale di autorizzazione o diniego al subappalto e comunica via PEC l’autorizzazione o il diniego alla impresa aggiudicataria e per conoscenza alla ditta subappaltatrice e al Servizio proponente e agli Enti interessati (Cassa Edile della Provincia di Ravenna, Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro).

6. I termini per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto

L’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro:

- 1) **30 giorni** dalla data di ricevimento della relativa richiesta, fatte salve eventuali interruzioni dei termini relativi alla richiesta di documentazione integrativa.
- 2) **15 giorni** dalla data di ricevimento della relativa richiesta, per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 Euro⁵.

I suddetti termini, ove ricorrano giustificati motivi, possono essere **PROROGATI** una sola volta (anche in relazione al mancato rilascio da parte degli Enti competenti delle certificazioni richieste ai sensi dell’art. 38 del D.lgs n. 163/2006 e dalla normativa “Antimafia”).

7. La comunicazione.

Nei casi di subaffidamento/subcontratto di cui al precitato art. 2 l’impresa/il Consorzio aggiudicatari o la mandataria in caso di RTC successivamente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto (**anche prima della formale sottoscrizione del contratto, nel caso in cui sia già avvenuta la consegna in via d’urgenza**) deve

⁵ La disciplina contenuta nel comma 8 del D.lgs n. 163/2006, ultimo periodo, riguarda esclusivamente il subappalto o i cottimi relativi alle prestazioni da qualificarsi come lavori.



presentare all'Amministrazione la **COMUNICAZIONE ai sensi dell'art. 118 comma 11 del D.lgs 163/2006** per manifestare l'intenzione di affidare ad altra impresa le prestazioni che non costituiscono subappalto.

Detta comunicazione viene trasmessa **al R.U.P.**, che valuterà l'eventuale coinvolgimento del Direttore Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e per conoscenza al Servizio Contratti.

Il R.U.P. deve accertare la natura di tali prestazioni per verificare l'eventuale necessità di una formale richiesta di autorizzazione al subappalto.

La comunicazione ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.lgs n. 163/2006, deve indicare: il soggetto sub-contrattante, l'oggetto delle attività da sub-affidare e l'importo di tale sub-affidamento (**Modello C – Comunicazione Sub-contratto, presente nella sezione “Modulistica” del sito**).

Nel caso in cui l'importo del sub-affidamento sia superiore al 2% o a 100.000 euro, l'appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente che l'incidenza del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell'importo delle attività oggetto della comunicazione.

Alla comunicazione si deve allegare la seguente documentazione:

- copia del contratto (o suo estratto) contenente la clausola relativa all'assunzione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari, recante il CUP (ove obbligatorio) ed il CIG;
- estremi identificativi dei c/c bancari dedicati in via non esclusiva alla commessa oggetto e i dati anagrafici ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sui medesimi conti.

Il R.U.P. può chiedere all'appaltatore **chiarimenti** per accertare la qualificazione delle prestazioni oggetto di sub-affidamento.

8. Idoneità tecnico professionale del subappaltatore/subaffidatario

L'aggiudicatario deve dichiarare di aver verificato l'idoneità tecnico professionale dell'impresa subappaltatrice/subaffidataria ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.lgs n. 81/2008, come riportati nell'all. XVII, comma 3 del medesimo D.lgs.

Il subappaltatore/subaffidatario deve dichiarare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. sopra citato e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs. ai fini delle necessarie verifiche da parte del **Responsabile del Procedimento**.

9. Pagamenti al subappaltatore

Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante può scegliere di effettuare o di non effettuare il pagamento diretto al subappaltatore nei seguenti termini:

Pagamento indiretto da parte dell'affidatario:

viene effettuato quando la Stazione Appaltante ha indicato tale modalità nel bando di gara; in tal caso è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidatario è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di cui sopra.

In caso di mancata trasmissione ne consegue l'obbligatoria sospensione dei successivi pagamenti all'affidatario.



Pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, si verifica in due ipotesi:

- 1) quando la Stazione Appaltante ha indicato, nel bando di gara, che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;
- 2) quando ricorre l'ipotesi di cui all'art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/06, in caso di subappalto delle lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (di cui all'art. 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) che, singolarmente, superano in valore più del 15% dell'importo totale dei lavori. Il pagamento viene effettuato nei limiti del contratto di subappalto.

L'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

10. Sanzioni in assenza di autorizzazione

In base all'art. 21 della L. n. 646/1982, viene stabilito il principio generale dell'obbligo del rilascio del titolo autorizzatorio per concedere ed eseguire in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, opere riguardanti la Pubblica Amministrazione. Il precetto è corroborato da pesanti sanzioni.

Sul piano penale è prevista:

- per l'appaltatore, la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, nonché un'ammenda pari a un terzo del valore dell'opera affidata in subappalto o cottimo e non superiore ad 1/3 del valore dell'opera affidata in subappalto o cottimo e non superiore ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto;
- per il subappaltatore o affidatario del cottimo, la stessa pena detentiva dell'appaltatore nonché l'ammenda pari a 1/3 del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo;

Sul piano civile

- per la Stazione Appaltante, è prevista la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto con l'appaltatore;
- per l'appaltatore ed il subappaltatore o cottimista, il contratto stipulato in assenza di autorizzazione, è nullo ex art. 1418 c.c., in quanto contrario a norme imperative ed essendo stipulato in violazione di norma penale è anche contrario al buon costume; tale nullità priva le parti sia dell'azione contrattuale sia dell'azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.); il subappaltatore o cottimista non può agire per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti.

11. Applicazione

La presente circolare si applica dal momento della sua pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.lgs n. 33/2013, anche per gli appalti in **corso di esecuzione** e quindi per le richieste e comunicazioni ancora da presentare.

Allegati:

- 1) **Modelli A – B- C.**

**IL SEGRETARIO GENERALE
E RESPONSABILE SETTORE AA.GG.
Dott. Alfonso Pisacane**